

**PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE**

nel

BANCO POPOLARE
Società Cooperativa

della

BANCA POPOLARE DI CREMA
Società per azioni

Ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2505 Codice Civile

29 agosto 2011

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE NEL BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA DELLA BANCA POPOLARE DI CREMA S.P.A.

A norma degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile, il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza del Banco Popolare Società Cooperativa (di seguito, anche "**Banco Popolare**" o "**Incorporante**") e il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Crema S.p.A. (di seguito, anche "**Banca Popolare di Crema**", "**BP Crema**" o la "**Incorporanda**") rispettivamente in data 26 agosto e 29 agosto 2011, hanno approvato il presente progetto di fusione per incorporazione (il "**Progetto di Fusione**") di Banca Popolare di Crema nel Banco Popolare (la "**Fusione**").

Premessa

La fusione della BP Crema nel Banco Popolare si inquadra nell'ambito di un complessivo progetto di semplificazione e razionalizzazione della struttura ed articolazione societaria del Gruppo Banco Popolare che prevede altresì, sulla base di un distinto progetto di fusione, le operazioni di fusione per incorporazione nel Banco Popolare di Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. ("**BPV-SGSP**"), Banca Popolare di Lodi S.p.A. ("**BPL**"), Banca Popolare di Novara S.p.A. ("**BPN**"), Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. ("**CRLUPILI**") e Banca Popolare di Cremona S.p.A. ("**BP Cremona**").

Si dà atto che la Fusione di cui al presente Progetto di Fusione non assume alcuna rilevanza ai fini del perfezionamento delle operazioni di fusione per incorporazione nel Banco Popolare di BPV-SGSP, BPL, BPN, CRLUPILI e BP Cremona.

1. Società partecipanti alla Fusione

A. Società Incorporante

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

- sede sociale in Verona, Piazza Nogara n. 2;
- capitale sociale variabile, rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale, che possono essere emesse illimitatamente. Le azioni rappresentative del capitale sociale del Banco Popolare sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- iscritta al Registro delle Imprese di Verona – Codice Fiscale e Partita IVA 03700430238;
- iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5034.4;
- società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il Banco Popolare ha emesso il prestito obbligazionario convertibile denominato "Banco Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni" – Isin IT 0004584659.

B. Società Incorporanda

BANCA POPOLARE DI CREMA S.P.A.

- sede sociale in Crema, Via XX Settembre n. 18;
- capitale sociale di Euro 31.370.455,00 i.v., composto da n. 31.370.455 azioni, di cui n. 29.489.448 azioni ordinarie e n. 1.881.007 azioni privilegiate del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;

- iscritta al Registro delle Imprese di Cremona – Codice Fiscale e Partita IVA 04114050968;
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 5228.2 e appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare;
- società controllata dalla Banca Popolare di Lodi S.p.A. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare;
- società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La Banca Popolare di Crema non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

2. Modalità della Fusione

La Fusione avrà luogo mediante incorporazione della BP Crema nel Banco Popolare, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2011.

Alla data di redazione del Progetto di Fusione, BPL detiene nella BP Crema una partecipazione complessivamente pari al 94,468% del capitale sociale dell'Incorporanda, costituita da n. 29.489.448 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni ordinarie emesse dalla BP Crema e da n. 145.595 azioni privilegiate, rappresentative dello 0,46% del capitale sociale della BP Crema (la "**Partecipazione BP Crema**"). Le restanti n. 1.735.412 azioni privilegiate della BP Crema, rappresentative del 5,532% del capitale sociale dell'Incorporanda, sono di titolarità dell'Associazione Popolare Crema per il Territorio (l' "**Associazione**").

Il Progetto di Fusione è stato predisposto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. sull'assunto che il Banco Popolare, entro la data di stipulazione dell'atto di fusione, giunga a detenere il 100% del capitale sociale della BP Crema a seguito:

- (i) dell'efficacia della fusione per incorporazione di BPL nel Banco Popolare, che consentirà al Banco Popolare di subentrare nella titolarità della Partecipazione BP Crema; e
- (ii) dell'acquisto di tutte le n. 1.735.412 azioni privilegiate della BP Crema di titolarità dell'Associazione, previa approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di BP Crema nonché dell'assemblea speciale degli azionisti privilegiati della stessa BP Crema dell'eliminazione, subordinata all'autorizzazione di Banca d'Italia ex art. 56 del D. Lgs. n. 385/93, della previsione dell'art. 6, primo comma, lett. b) dello statuto sociale di BP Crema che limita all'1,5% dell'intero capitale di BP Crema la quota di azioni privilegiate o di diritti parziali sulle stesse che possono essere possedute da società del Gruppo Banco Popolare. Una volta che il Banco Popolare avrà acquisito il 100% del capitale sociale dell'Incorporanda, è previsto che la Incorporante procederà ad annullare, senza concambio, le n. 31.370.455 azioni dell'Incorporanda di cui sarà titolare.

Conseguentemente, il Progetto di Fusione, in applicazione dell'art. 2505, primo comma, cod. civ. non prevede:

- (i) il rapporto di cambio fra le azioni della Incorporante e le azioni dell'Incorporanda e i conguagli in denaro (di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3, cod. civ.);
- (ii) le modalità di assegnazione delle azioni della Incorporante agli azionisti dell'Incorporanda (di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 4, cod. civ.);
- (iii) la data a partire dalla quale dette azioni della Incorporante partecipano agli utili (di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 5, cod. civ.).

Inoltre, non è richiesta la relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501-*quinquies* cod. civ. e la relazione degli esperti ex art. 2501-*sexies* cod. civ..

La Fusione sarà deliberata, quanto all'Incorporante, dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi degli artt. 33.2 secondo comma e 41.2 secondo comma lett. d) dell'attuale statuto e come consentito dall'art. 2505 cod. civ. (ovvero dal Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare qualora la decisione in ordine alla Fusione ai sensi dell'art. 2502 cod. civ. abbia luogo successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci del Banco Popolare dell'adozione di un nuovo testo di statuto sociale basato sul sistema di amministrazione e controllo di tipo c.d. "tradizionale" ed alla iscrizione della relativa delibera presso il competente registro delle imprese ex art. 2436 cod. civ.), fatto salvo quanto previsto all'art. 2505, terzo comma, cod. civ.

3. Statuto dell'Incorporante

Non sono previste modifiche, per effetto della Fusione, allo statuto della Incorporante.

Sono fatte salve, peraltro, le modifiche all'intero testo di statuto della Incorporante che durante il procedimento relativo all'operazione di fusione, potranno essere deliberate dall'assemblea del Banco Popolare in funzione di un complessivo processo di rivisitazione dell'attuale sistema di *governance* da attuarsi mediante il passaggio da un sistema di tipo dualistico ad un sistema di tipo "tradizionale" nonché ai fini dell'adeguamento alle recenti modifiche apportate al Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, al Provvedimento di Banca d'Italia del 30 marzo 2011 in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari e alla Deliberazione Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni tra parti correlate.

Lo statuto del Banco Popolare contenente le modifiche conseguenti all'adozione - subordinatamente al rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione prevista per le modifiche statutarie ex art. 56 D. Lgs. n. 385/1993 e all'approvazione dell'assemblea straordinaria del Banco Popolare - di un sistema di amministrazione e controllo di tipo "tradizionale", è allegato *sub A* al presente Progetto di Fusione.

La Fusione comporterà l'estinzione della Incorporanda.

4. Decorrenza degli effetti della Fusione

Le operazioni della Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con decorrenza dal 1° giorno dell'esercizio sociale in corso al momento in cui la Fusione produrrà i propri effetti ex art. 2504-*bis* cod. civ.. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

La Fusione produrrà effetti, ai sensi dell'art. 2504-*bis* cod. civ., a decorrere dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ.. L'atto di fusione potrà prevedere una diversa data di decorrenza degli effetti, successiva rispetto a quella sopra indicata, fermo restando che il perfezionamento della Fusione dovrà essere successivo a quello dell'operazione di fusione per incorporazione della BPL nel Banco Popolare.

5. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni - Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli Amministratori

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni, anche in considerazione della circostanza che, entro la data di stipulazione dell'atto di Fusione, tutte le azioni privilegiate BP Crema dovranno essere di titolarità dell'Incorporante.

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Altre informazioni

La Fusione non configura e non configurerà, in ogni caso, la fattispecie prevista dall'art. 2501-*bis* codice civile.

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello statuto della Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente Progetto di Fusione sarà iscritto presso i competenti Registri delle imprese non appena pervenuta l'autorizzazione dalla Banca d'Italia.

Banco Popolare Società Cooperativa

Banca Popolare di Crema S.p.A.

Allegati:

A: Nuovo testo dello statuto della società Incorporante per effetto dell'adozione di un nuovo testo di statuto basato sul c.d. "modello tradizionale".

STATUTO

TITOLO I–

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1. - Costituzione e denominazione

Con atto del 27 giugno 2007 n. 98543, rogito Notaio Ruggero Piatelli di Verona è stato costituito il Banco Popolare – Società Cooperativa (la “**Società**” o la “**Banca**”).

La Società è sorta per effetto della fusione in data 27 giugno 2007 tra il “Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.”, costituito il 21 maggio 2002, quale risultante dalla fusione tra la Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S.Prospiero S.c.c. a r.l. fondata il 21 giugno 1867 e la Banca Popolare di Novara S.c.a r.l. fondata il 28 maggio 1871, e la “Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società cooperativa” fondata il 28 marzo 1864 (congiuntamente, le “**Banche Fondatrici**”).

La Società opera anche utilizzando tra gli altri, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, “Banca Popolare di Verona”, “Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospiero”, “Banco S.Geminiano e S.Prospiero”, “Banca Popolare di Lodi”, “Banca Popolare di Novara”, “Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno”, “Cassa di Risparmio di Lucca”, “Cassa di Risparmio di Pisa”, “Cassa di Risparmi di Livorno”, “Banco San Marco”, “Banca Popolare del Trentino”, “Banca Popolare di Cremona”, “Banca Popolare di Crema”, “Banco di Chiavari e della Riviera Ligure”, “Cassa di Risparmio di Imola”, “Banco Popolare Siciliano”.

La Società è organizzata secondo Divisioni territoriali (le “**Divisioni**”) corrispondenti ad una o più aree di tradizionale radicamento storico, le cui strutture di vertice sono ubicate a Verona, Lodi e Novara.

Art. 2. - Durata

Il termine di durata della Società viene fissato fino al 31 dicembre 2040, con facoltà di proroghe.

Art. 3. - Sede

La sede legale della Società è in Verona, Piazza Nogara n. 2 con sedi amministrative in Verona, Lodi e Novara.

La Società, osservate le disposizioni di legge, può istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Art. 4. - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa.

La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi.

La Società, quale banca che esercita attività di direzione e coordinamento del Gruppo Bancario Banco Popolare ai sensi dell'art. 61, quarto comma, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Art. 5. - Mutualità

In conformità alla propria appartenenza al credito popolare, la Società accorda speciale attenzione al territorio ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 53, primo comma, dello Statuto, l'Assemblea ordinaria annuale del Banco Popolare può destinare a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse una quota dell'utile netto risultante dal bilancio approvato.

Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative di sostegno dei territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:

- 8/26 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio lodigiano e di quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Lodi;
- 8/26 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio novarese e di quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Novara;
- 9/26 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Verona;
- 1/26 ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero.

Il Consiglio di Amministrazione formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto.

Le decisioni relative alle suddette iniziative, ove non affidate alla Fondazione Bipielle, alla Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio ed alle altre Fondazioni la cui costituzione è stata o verrà promossa dalla Società, le quali disporranno direttamente di quanto loro assegnato con riferimento alle proprie finalità statutarie, saranno assunte con il parere o su proposta del Comitato Territoriale di consultazione e credito, di cui all'art. 51, competente per territorio.

TITOLO II - PATRIMONIO, CAPITALE SOCIALE, SOCI, AZIONI

Art. 6. - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- (a). dal capitale sociale;
- (b). dalla riserva legale;
- (c). dalla riserva statutaria;
- (d). da ogni altra riserva comunque denominata costituita con utili netti d'esercizio e/o in applicazione della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7. - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale, che possono essere emesse illimitatamente. In nessun caso la “parità contabile implicita” delle azioni, risultante dal rapporto tra l’ammontare complessivo del capitale sociale e il numero delle azioni in circolazione, può essere inferiore al valore minimo di Euro 2,00. Le azioni sono nominative.

L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:

- (a). in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, ai sensi della normativa vigente, con i *quorum* e le maggioranze previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria;
- (b). in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Sino a quando le azioni della Società risulteranno quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione non provvederà all’emissione di nuove azioni ai sensi della lettera b) del secondo comma del presente articolo.

L’Assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili ai sensi della normativa vigente nei limiti di cui all’art. 33.2, secondo comma, lett. n).

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e fatto salvo l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente prescritte, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinandone il contenuto.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l’osservanza della normativa vigente.

In data 30 gennaio 2010 l’Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ., al Consiglio di Gestione la facoltà di emettere in una o più volte, entro e non oltre il termine massimo di due anni dalla data della deliberazione, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di Euro 1 miliardo, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 1 miliardo, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre al

servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, con facoltà per il Consiglio di Gestione di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'importo della cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, le modalità di conversione e di rimborso nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che complessivamente non potrà comunque eccedere il controvalore massimo di Euro 1 miliardo, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altra modalità, termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.

In attuazione della delega conferita giusta delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 30 gennaio 2010, verbalizzata a rogito Notaio Marco Porceddu Cilione di Verona in data 31 gennaio 2010, repertorio n. 54089, raccolta n. 19038, il Consiglio di Gestione, in data 2 febbraio 2010 e 25 febbraio 2010, ha deliberato di emettere numero 162.014.061 obbligazioni convertibili, del valore nominale di euro 6,15 ciascuna, per l'importo nominale complessivo pari ad euro 996.386.475,15 da offrire in opzione a coloro che, alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, risulteranno essere azionisti della Società e/o portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato "Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360", secondo, rispettivamente, il rapporto di numero una obbligazione convertibile per ogni numero quattro azioni della Società possedute, e secondo il rapporto di numero quarantatre obbligazioni convertibili per ogni numero quattrocento obbligazioni convertibili denominate "Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360" possedute. Conseguentemente, sempre in esecuzione della suddetta delega, il Consiglio di Gestione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni per l'importo massimo di Euro 996.386.475,15, da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime numero 276.774.021 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni della Società in circolazione alla data di emissione e da porre al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili. Sono state convertite n. 70.420 obbligazioni convertibili a fronte delle quali sono state emesse n. 70.420 azioni ordinarie per un incremento di capitale sociale di Euro 3,60 per ogni azione emessa.

Tutto quanto sopra precisandosi che, a seguito della eliminazione del valore nominale espresso deliberato dall'Assemblea dell'11 dicembre 2010, il rapporto di conversione delle obbligazioni di cui al presente comma si intende stabilito in una azione ordinaria emessa a fronte di un incremento di capitale pari ad Euro 3,60, per ogni obbligazione convertibile di valore nominale pari ad Euro 6,15 presentata alla conversione.

Art. 8. - Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 9. Possono inoltre assumere la qualità di soci della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti collettivi; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli. Qualsiasi modificazione a detta designazione non è opponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Le persone come sopra designate e i rappresentanti legali di persone fisiche possono esercitare tutti i diritti spettanti ai soci, ma, in tale veste, non sono eleggibili (se non soci) alle cariche sociali.

Art. 9. - Cause di non ammissione a socio

Non possono essere ammessi quali soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti per il periodo della procedura concorsuale e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 10. - Domanda di ammissione a socio

L'ammissione a socio, sia per sottoscrizione di azioni di nuova emissione, anche nell'esercizio di *warrant* o per conversione di obbligazioni, sia per acquisto, tra vivi o *mortis* causa, di azioni in circolazione o di diritti di opzione, avviene a seguito di domanda scritta contenente le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società in via generale. Il socio dovrà accompagnare alla domanda di ammissione la certificazione attestante la titolarità di almeno 2.000 (duemila) azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce in via generale l'entità della tassa di ammissione e delle spese di istruttoria della domanda, ove accolta.

L'aspirante socio nella domanda di ammissione deve dichiarare di accettare gli obblighi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

Art. 11. - Deliberazioni di ammissione

Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio è adottata dal Consiglio di Amministrazione con riguardo all'interesse della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, ed al rispetto dello spirito della forma cooperativa.

La deliberazione relativa all'istanza di ammissione a socio va comunicata all'interessato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda regolarmente compilata.

Le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione devono essere motivate in relazione a quanto sopra. Per il possessore di azioni della Società, la deliberazione di rigetto produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Proviviri, costituito a norma di Statuto ed eventualmente integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, ai sensi dell'art. 30, quinto comma del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Art. 12. - Acquisto e perdita della qualità di socio

A seguito della comunicazione all'interessato della delibera di ammissione, si acquista la qualità di socio con l'iscrizione nel libro soci, previo versamento della tassa di ammissione.

L'ammissione a socio si intende decaduta se il richiedente non adempie a quanto disposto dal presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione comporta la perdita della qualità di socio e la conseguente cancellazione dal libro soci.

Art. 13. - Morte del socio

In caso di morte del socio il rapporto sociale si scioglie. L'avente causa o gli aventi causa a titolo successorio acquistano tutti i diritti patrimoniali sulle azioni avute in successione e potranno presentare domanda di ammissione a socio; ove la domanda venga accolta, l'avente causa o gli aventi causa a titolo

successorio potranno partecipare alle Assemblee sociali a norma dell'art. 23 del presente Statuto, solo 90 (novanta) giorni dopo la sua o loro iscrizione nel libro soci.

Qualora gli aventi causa a titolo successorio siano più di uno, finché non abbiano proceduto alla divisione delle azioni, dovranno designare un rappresentante comune, al quale spetta di esercitare i diritti patrimoniali sulle azioni cadute in successione.

Le spese di istruttoria ed il limite minimo di azioni di cui all'art. 10 non si applicano per la procedura di ammissione di aventi causa a titolo successorio.

Art. 14. - Liquidazione delle partecipazioni

Il socio che abbia perso tale qualità per recesso avrà diritto alla liquidazione delle azioni, che dovrà avvenire secondo le modalità e le condizioni previste all'art. 2437-ter cod. civ..

Il socio che abbia perso tale qualità per esclusione avrà diritto alla liquidazione delle azioni, che dovrà avvenire ai sensi dell'art. 2535 cod. civ..

La liquidazione delle azioni a seguito di recesso od esclusione del socio avverrà al prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione che dovrà provvedervi nel rispetto dei criteri e dei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 15. - Recesso del socio

Il recesso del socio è ammesso in tutti i casi stabiliti dalla legge; il recesso dovrà riferirsi alla totalità delle azioni possedute e darà diritto alla liquidazione delle azioni da determinarsi secondo le modalità stabilite dall'art. 14, salva diversa disposizione di legge.

Art. 16. - Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- (a). coloro che abbiano determinato la Società a promuovere procedimenti giudiziari per inadempienza delle obbligazioni da essi contratte;
- (b). coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per l'interesse della Società e per il prestigio della stessa;
- (c). coloro che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dall'art. 9.

Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi con lettera raccomandata, il socio escluso avrà facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta notifica.

Art. 17. - Limiti alla partecipazione azionaria

Nessuno può possedere, direttamente o indirettamente, un numero di azioni superiore a quello consentito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al detentore della partecipazione ed al relativo intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti il limite devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società ai sensi di legge.

Art. 18. - Nominatività delle azioni, trasferibilità, pegno e vincolo

Le azioni sono tutte nominative e non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetti nei confronti della Società soltanto dal momento della loro annotazione sul libro dei soci. Comunque, in caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta riservato al socio.

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Sino a quando il cessionario delle azioni non abbia ottenuto l'ammissione a socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

Le azioni, in ogni caso, si intendono destinate, sin dalla loro origine e per patto sociale, a garanzia in favore della Società di ogni obbligazione che il socio abbia a qualunque titolo nei confronti della stessa.

Nel caso di inadempimento del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può compensare, in tutto o in parte, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ., il credito cui la Società a proprio insindacabile giudizio intenda imputarlo, con il prezzo delle azioni di pertinenza del socio, stabilito in misura pari al prezzo di quotazione in apertura del giorno successivo alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19. - Dividendi

I dividendi non incassati entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 20. - Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, nel numero previsto dallo Statuto, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice Presidenti con le modalità di cui all'art. 29.8;
- 2) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il compenso;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 4) approva il bilancio di esercizio;
- 5) delibera sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili;
- 6) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e revoca, sentito il Collegio Sindacale, la società incaricata della revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;
- 7) delibera in ordine all'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato nonché sui piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari;
- 8) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- 9) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.

Art. 21. - Luogo di riunione

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, si riunisce, a rotazione, a Verona, a Lodi e a Novara, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta col voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri diversi rispetto a quelli aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 29.1 in carica, di derogare al principio della rotazione o di convocarla in altra città purché in Italia e in una delle regioni presso cui la Società opera attraverso un numero di sportelli non inferiore al 10% del totale.

Art. 22. - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, di almeno 1/20 dei soci aventi diritto di voto. Le sottoscrizioni dei soci debbono essere autenticate da notaio o da dipendenti della Società o delle banche del Gruppo a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della certificazione rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti, a norma di legge.

Fermo quanto ulteriormente previsto dalla vigente normativa di legge e regolamentare, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di soci non inferiore a 1/40 del totale dei soci aventi diritto di voto può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le sottoscrizioni dei soci debbono essere autenticate da notaio o da dipendenti della Società o delle banche del Gruppo a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata presso i luoghi di cui all'art. 21 mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.

Art. 23. - Interventi in Assemblea e rappresentanza

Per l'intervento in Assemblea e per l'esercizio del voto è necessario che la qualità di socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro soci.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata da parte dell'intermediario incaricato, in conformità alle proprie scritture contabili ed ai sensi dell'art. 2370 cod. civ. e delle eventuali disposizioni di legge e regolamentari, la comunicazione alla Società attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Il socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in Assemblea, che non sia amministratore o sindaco o dipendente della Società o membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente delle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla Società, o società di revisione alla quale sia stato conferito il relativo incarico o responsabile della revisione legale dei conti della Società e che non rientri in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

La delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

Ogni socio può rappresentare non più di altri due soci, salvi i casi di rappresentanza legale. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Il Consiglio di Amministrazione può peraltro predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita

l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro rispettiva responsabilità.

Art. 24. - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto.

In seconda e terza convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti; quella straordinaria quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno 1/200 dei soci aventi diritto di voto. In particolare, l'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano il numero di voti richiesto per la costituzione, può essere nuovamente convocata entro 30 giorni.

Art. 25. - Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa soltanto per le nomine delle cariche sociali.

In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti o che implicino la modifica della denominazione sociale, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il trasferimento della sede sociale, lo scioglimento anticipato della Società, l'abrogazione o la modifica dell'art. 21 dello Statuto, la soppressione o modifica delle norme in materia di (i) competenza e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e (ii) modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché la modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del *quorum* deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto il voto favorevole di almeno 1/50 di tutti i soci aventi diritto di voto.

Tuttavia, per le delibere riguardanti o che implicino la modifica della denominazione sociale e per quelle concernenti la modifica delle norme in materia di (i) competenza e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, (ii) modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, è richiesto il voto favorevole di 1/100 di tutti i soci aventi diritto di voto ogni qual volta la proposta di modifica

dello Statuto sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 32.5 dello Statuto.

Le votazioni hanno luogo in modo palese, fatta eccezione per la nomina alle cariche sociali che deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui al successivo art. 29, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

Per le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni delle Autorità di vigilanza ovvero per quelle concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, ove non approvate dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti.

In aggiunta a quanto disposto dallo Statuto, per le deliberazioni assembleari concernenti operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 2391 bis cod. civ. e delle relative disposizioni attuative devono essere, altresì, applicate le speciali disposizioni in tema di *quorum* deliberativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 26. - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 38.2; in mancanza, l'Assemblea procede all'elezione del Presidente ai sensi dell'art. 2371 cod. civ..

Il Presidente ha pieni poteri - nel rispetto del Regolamento dei lavori assembleari, ove esistente - per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la discussione, nonché per stabilire le modalità delle votazioni, accertandone i risultati. Il Presidente può scegliere, fra i soci, due o più scrutatori.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, tale funzione è assunta da un Notaio da lui designato.

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea è prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo mediante semplice comunicazione verbale del Presidente ai soci intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso.

Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 27. - Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale, che viene sottoscritto dal Presidente della medesima e dal Segretario o Notaio e dagli scrutatori, se nominati, e trascritto sull'apposito libro.

Tale libro, le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO IV –

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DIREZIONE

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28. – Gestione della Società

La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione, che la esercita avvalendosi anche del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e della Direzione Generale, secondo quanto previsto dal presente Titolo IV.

Art. 29. - Consiglio di Amministrazione

29.1. - Composizione e numero

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 24 (ventiquattro) Consiglieri, di cui non meno di 3 (tre) e non più di 4 (quattro) sono scelti tra i principali dirigenti della Società o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 mesi la carica di Amministratore Delegato della Società o di società bancarie del Gruppo.

I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione non potranno ricevere deleghe né potranno svolgere individualmente, nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa, fatta eccezione per la loro eventuale partecipazione al Comitato Esecutivo.

Fermo quanto precede, 16 (sedici) Consiglieri diversi da quelli aventi i requisiti di cui al primo comma del presente art. 29.1 devono essere scelti come segue:

- (i). 6 (sei) tra i soci residenti nelle province del Veneto e dell'Emilia – Romagna, diverse da Parma e Piacenza (l'“**Area Storica Verona**”);
- (ii). 6 (sei), di cui 1 (uno) residente nelle province di Lucca, Pisa o Livorno, tra i soci residenti nelle province della Lombardia, diverse da Pavia, della Toscana ed in quelle di Parma, Piacenza, Genova e La Spezia (l'“**Area Storica Lodi**”);
- (iii). 4 (quattro) tra i soci residenti nelle province del Piemonte, della Valle d'Aosta, del Lazio, del Sud Italia, delle Isole ed in quelle di Pavia, Savona ed Imperia (l'“**Area Storica Novara**”).

In prosieguo, l'Area Storica Verona, l'Area Storica Lodi e l'Area Storica Novara congiuntamente sono anche definite le “**Aree Storiche**”.

I restanti Consiglieri saranno scelti tra i soci della Società senza alcun vincolo di residenza.

Il Consigliere di minoranza è nominato secondo le disposizioni di legge e regolamentari. L'applicazione delle disposizioni dall'art. 29.5 all'art. 29.7 deve comunque consentire che almeno un Consigliere sia espressione della lista di minoranza che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ai sensi della disciplina *pro tempore* vigente.

I requisiti previsti al primo comma dell'art. 29.4 per la presentazione da parte di soci delle liste di candidati si applicano in quanto compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

29.2. - Requisiti e incompatibilità

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Tra i Consiglieri diversi da quelli indicati al primo comma dell'art. 29.1, almeno 3 (tre) devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Almeno 10 (dieci) Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero

minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

I requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

Non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società.

Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

Ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale e regolamentare, i limiti al cumulo degli incarichi sono disciplinati in apposito Regolamento interno.

I Consiglieri aventi i requisiti di cui all'art. 29.1 primo comma decadono con efficacia immediata per il venir meno per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro continuativo a favore della Società o di società controllate del Gruppo. In tali casi è escluso il diritto al risarcimento del danno.

29.3. - Durata

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

29.4. - Liste di candidati

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da almeno n. 500 soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale da loro complessivamente detenuta, ovvero da uno o più soci aventi diritto di voto che

risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale della Società.

A pena di inammissibilità:

- a. le liste di candidati devono essere sottoscritte dai soci; esse, inoltre, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno 13 giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione. La titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste è attestata anche successivamente al deposito delle medesime purché almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, mediante l'invio delle comunicazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio oppure apposta in presenza di un dipendente della Società o delle banche del Gruppo all'uopo delegato;
- b. ciascun socio può presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 aventi a oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c. le liste contengono un numero di candidati compreso tra 20 (venti) e 24 (ventiquattro) ed in tal caso la loro composizione deve rispettare quanto previsto al successivo punto d. E' inoltre consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 20 (venti), purché non superiore a 4 (quattro), ed in tal caso la loro composizione non deve rispettare quanto previsto al successivo punto d., ma non può includere candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 29.1, primo comma. Tutte le liste, oltre al rispetto dei requisiti sopra indicati, devono presentare almeno la metà dei candidati eleggibili come Consiglieri diversi da quelli indicati al primo comma dell'art. 29.1 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- d. al fine di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti quanto previsto all'art. 29.1 terzo comma dello Statuto, ciascuna lista che contenga un numero pari o superiore a 20 (venti) candidati dovrà contenere l'indicazione di almeno 6 (sei)

candidati scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Verona, 6 (sei) - di cui 1 (uno) residente nelle province di Lucca, Pisa o Livorno - scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Lodi, 4 (quattro) scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Novara e almeno 3 (tre) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 29.1 primo comma;

- e. i candidati di ciascuna lista scelti secondo i criteri di cui all'art. 29.1 terzo comma, devono essere elencati continuativamente a partire dal primo posto della lista e con specifica indicazione, a fianco di ciascun nominativo, dell'Area Storica di provenienza. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 29.1 primo comma, devono essere elencati continuativamente a partire dal diciassettesimo posto della lista;
- f. unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono, fermo il rispetto di quanto previsto alla lett. c. del precedente comma.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci.

29.5. - Votazione

Fermi restando i criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 29.1, nel caso in cui siano presentate più liste, all'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 20 (venti) amministratori.

Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero dei Consiglieri residui da eleggere, gli altri candidati tratti proporzionalmente da tutte le liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere, eccetto che per i voti ottenuti dalla lista di maggioranza che sono divisi per due, tre, quattro e così via, secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati, non ancora eletti ai sensi del precedente comma, di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Amministrazione, in aggiunta a quelli già eletti in applicazione di quanto disposto al capoverso che precede, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora, per effetto di quanto precede, non risulti eletto nessuno dei candidati tratti dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia in alcun modo collegata, ai sensi della vigente disciplina, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Minoranza Non Collegata**"), risulterà comunque eletto il candidato inserito al primo posto di tale lista, in sostituzione del candidato che ha ottenuto l'ultimo quoziente della graduatoria di cui al precedente comma.

Qualora la Lista di Minoranza Non Collegata abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa sarà tratto, oltre al primo indicato in detta lista, un ulteriore Consigliere, nella persona del secondo nominativo elencato nella medesima lista, in sostituzione del candidato che ha ottenuto il penultimo quoziente della predetta graduatoria.

Nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati pari o superiore a 20 (venti), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza.

I restanti Consiglieri saranno tratti proporzionalmente dalle altre liste presentate e che hanno ottenuto voti, fino a concorrenza del numero dei Consiglieri residui da eleggere; a tal fine, i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati, non ancora eletti ai sensi del precedente comma, di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Amministrazione, in aggiunta a quelli già eletti in applicazione di quanto disposto al capoverso che precede, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Fermo quanto previsto ai successivi articoli 29.6 e 29.7, qualora il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 29.1.

29.6. - Parità di quoziente e ballottaggio

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 29.1 in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e di provenienza dei suoi membri.

29.7. - Meccanismo Suppletivo

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili e/o i requisiti di cui all'art. 29.1, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili e/o dei requisiti di cui all'art. 29.1 - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei Soci presenti.

29.8. - Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione

La Presidenza spetterà alla persona, tra i soci residenti in una tra l'Area Storica Verona, l'Area Storica Lodi e l'Area Storica Novara, indicata al primo posto

della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che contengano almeno 20 (venti) nominativi.

I 2 (due) Vice Presidenti saranno scelti tra i Consiglieri, tratti in base all'ordine progressivo di elencazione dalla medesima lista cui appartiene il candidato eletto a Presidente, indicati tra i candidati residenti in una delle Aree Storiche, fermo restando che il Presidente e i Vice Presidenti dovranno provenire ciascuno da una diversa Area Storica e non potranno essere scelti tra candidati aventi i requisiti indicati al primo comma dell'art. 29.1.

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista o siano presentate liste che non contengano almeno 20 (venti) nominativi, alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti provvede l'assemblea a maggioranza semplice nel rispetto dei criteri di provenienza indicati al presente articolo.

29.9. - Lista unica

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

29.10. - Assenza di lista

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 29.1 in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e di provenienza dei suoi componenti.

29.11. - Sostituzione

Fermo restando, in ciascuno dei casi sotto specificati, l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui all'art. 29.1, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri tratti dalla lista di maggioranza si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. Gli amministratori cooptati dal Consiglio, con l'approvazione del Collegio Sindacale, dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza obbligo di lista, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui all'art. 29.1., potendo, all'uopo, il Consiglio di Amministrazione presentare candidature.

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:

- (a) nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;
- (b) nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai soci, 2 (due) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza e si debba procedere alla sostituzione di uno solo dei due Consiglieri, il sostituto verrà tratto dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea o, in mancanza, dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;
- (c) nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai soci, 2 (due) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza e si debba procedere alla sostituzione di entrambi, il primo (individuato in funzione del maggior quoziente ottenuto in sede di sua elezione) verrà sostituito applicando quanto previsto alla precedente lett. (a) ed il secondo applicando quanto previsto alla lett. (b);
- (d) nel caso in cui uno dei due Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza sia già stato sostituito, ai sensi del precedente comma, traendolo dalla lista di maggioranza o sia stato nominato con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dei Vice Presidenti o di uno di essi provvede alla sostituzione, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria deliberando a

maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo, all'uopo, il Consiglio di Amministrazione presentare candidature.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea dei soci per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Consiglieri.

29.12. - Nomina del Segretario e struttura di segreteria

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società, e si dota inoltre di una struttura di segreteria adeguata allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 30. - Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso annuo che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Può essere altresì prevista, nel rispetto delle vigenti previsioni normative, l'assegnazione di medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31. - Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o incarichi

Fermo quanto previsto dall'art. 20, terzo comma, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni di cui all'art. 33.4. e sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati in conformità allo Statuto.

Art. 32. - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

32.1. - Luogo e convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in Verona presso la sede legale, in Lodi e Novara, nonché nelle altre sedi storiche del Banco o, eccezionalmente,

altrove nel territorio italiano. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, uno dei due Vice Presidenti con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 38.2, convoca il Consiglio di Amministrazione. Le riunioni di regola hanno luogo una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dall'Amministratore Delegato o da almeno un quarto dei suoi componenti; il Consiglio di Amministrazione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale o dai suoi componenti anche individualmente, a norma di legge.

32.2. - Avviso di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito - almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento - a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

32.3. - Riunioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento del Presidente della riunione, sia l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso si considererà tenuto.

Il Consiglio può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti in carica e tutti i Sindaci effettivi in carica.

32.4. - Validità e maggioranza

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al precedente art. 21 e ai successivi articoli 32.5 e

33.4, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

32.5. - Deliberazioni a maggioranza qualificata

Sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 16 componenti del Consiglio di Amministrazione in carica le deliberazioni concernenti:

- i. la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato e la determinazione dei relativi poteri e remunerazione;
- ii. la cessione, il conferimento e gli atti di disposizione e riarticolazione in genere (ancorché realizzati in una o più *tranche*) di aziende o rami d'azienda bancari che alterino in modo significativo la composizione di una o più delle "Divisioni territoriali" in cui si articola l'organizzazione della Società ovvero che abbiano valore unitariamente superiore al 15% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato, fatta eccezione per le ipotesi in cui tali operazioni conseguano ad istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza;
- iii. l'approvazione di proposte di convocazione dell'Assemblea aventi ad oggetto delibere riguardanti o che implicino la modifica della denominazione sociale, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il trasferimento della sede sociale, lo scioglimento anticipato della Società, l'abrogazione o la modifica dell'art. 21 dello Statuto, la soppressione o modifica delle norme in materia di (i) competenza e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e (ii) modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché la modifica o abrogazione del secondo comma dell'art. 25 e/o del *quorum* deliberativo previsto nel medesimo.

32.6. - Verbali e copie

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario stesso.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Il registro dei verbali e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 33. - Poteri del Consiglio di Amministrazione

33.1. - Gestione della Società

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, e dispone della facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, anche attraverso soggetti all'uopo delegati.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato o di altro Consigliere con delega, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

33.2. - Competenze non delegabili

Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, che la esercitano secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle elencate all'art. 32.5 dello Statuto, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici e delle politiche di gestione dei rischi della Società e del Gruppo;
- b) la pianificazione industriale e finanziaria, i budget della Società e del Gruppo, la definizione dell'articolazione geografica delle Divisioni territoriali nonché i piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della Società e del Gruppo;
- c) la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione della Società;

- d) la valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- e) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo con i poteri previsti all'art. 36 e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;
- f) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- g) su proposta dell'Amministratore Delegato, la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale e/o dei Vice Direttori Generali, la nomina dei dirigenti della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;
- h) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- i) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- j) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi, nonché la nomina e la revoca del Responsabile della Funzione di revisione interna (internal audit), del Chief Risk Officer (CRO), se previsto, del Responsabile della Funzione di conformità (Compliance Manager) e del Responsabile della Funzione di gestione del rischio (Risk Manager);
- k) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
- l) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni (finanziarie semestrali e resoconti intermedi di gestione trimestrali) infrannuali previste dalla normativa pro tempore vigente;
- m) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.;
- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Amministrazione di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

- q) l'approvazione e la modifica di apposito Regolamento disciplinante i flussi informativi;
- r) l'adozione, nei casi e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, anche mediante modifica, delle procedure intese ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- s) la designazione delle candidature relative agli esponenti aziendali delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo;
- t) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo convocate per deliberare in ordine a modifiche statutarie, nonché l'assenso preventivo alle modifiche dello Statuto delle società del Gruppo, quando la deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall'Assemblea;
- u) l'approvazione di proposte di convocazione dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello Statuto della Società diverse da quelle previste all'art. 32.5, punto iii.;
- v) la disciplina dei procedimenti di designazione e/o di elezione dei componenti dei Comitati Territoriali di consultazione e credito di cui all'art. 51;
- w) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, salvo quanto prescritto all'art. 2521, ultimo comma, cod. civ.;
- x) la nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni di cui all'art. 5;
- y) le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Fermo comunque il diritto di ogni Consigliere di presentare proposte, il Consiglio di norma delibera su proposta del Presidente ovvero dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative ad operazioni che ricadono nei poteri delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ., la scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter, ultimo comma, cod. civ., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

33.3. - Deleghe

Per determinate categorie di atti e di affari, il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici poteri, nelle forme di legge, a Dirigenti, ai preposti alle

singole filiali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in Comitati.

Ove non diversamente disposto nell'atto di delega, delle decisioni assunte dagli organi delegati dovrà essere data notizia all'organo delegante. Delle decisioni assunte da altri titolari di deleghe dovrà essere data notizia all'organo superiore secondo le modalità fissate nell'apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

33.4. - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato per il Controllo Interno e Rischi e altri Comitati

Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, i seguenti Comitati:

Comitato Nomine

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine ("**Comitato Nomine**"), anche ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia tempo per tempo vigenti, approvando il Regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento, con esclusione di qualsiasi profilo che attenga alla disciplina dei rapporti fra gruppi di soci. Il Comitato è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri, per la maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il Comitato Nomine ha il compito di vagliare ed elaborare proposte in ordine alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, alla cooptazione di Consiglieri cessati, alla nomina - su proposta dell'Amministratore Delegato - del Direttore Generale, del Condirettore Generale e del/dei Vice Direttore/i Generale/i ed esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere in ordine ai nominativi dei candidati ad esponenti aziendali della Società, delle banche e delle principali controllate non bancarie del Gruppo.

Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le remunerazioni ("**Comitato Remunerazioni**"), anche ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia tempo per tempo vigenti, approvando il Regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento. Il Comitato

è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Consiglieri diversi da quelli aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 29.1, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., con esclusione dei componenti del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Remunerazioni, fermo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e le eventuali ulteriori competenze ad esso attribuite da apposito Regolamento:

- ha compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli esponenti aziendali della Società, delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo, ai sensi del Testo Unico Bancario e della relativa regolamentazione attuativa, e dei responsabili delle funzioni di controllo interno e compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del restante personale;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con il Collegio Sindacale;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi.

Comitato per il Controllo Interno e Rischi

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, redigendone il Regolamento, un “**Comitato per il Controllo Interno e Rischi**” composto da 5 (cinque) Consiglieri diversi da quelli aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 29.1 in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., con esclusione dei componenti del Comitato Esecutivo.

Il Comitato per il Controllo Interno e Rischi, ferme le eventuali ulteriori competenze ad esso attribuite da apposito Regolamento, ha compiti istruttori e consultivi sul sistema dei controlli interni, su analisi, valutazione, monitoraggio e gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile. Il Comitato per il Controllo Interno e Rischi per l'efficace svolgimento del proprio compito può condurre attività di verifica ed ispezione presso tutte le aree di attività del Gruppo.

Il Comitato per il Controllo Interno e Rischi riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, salvi i casi di urgenza, in cui il Consiglio di Amministrazione viene tempestivamente informato delle risultanze dell'attività svolta.

Altri Comitati

Il Consiglio di Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

Art. 34. - Informativa al Collegio Sindacale

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi, viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., al Collegio medesimo su base almeno trimestrale, e comunque in via ordinaria in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata al Presidente del Collegio Sindacale.

SEZIONE SECONDA — COMITATO ESECUTIVO

Art. 35 - Comitato Esecutivo: numero e composizione

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da 6 (sei) amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'art. 36 dello Statuto.

Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato. Gli altri due componenti sono scelti tra i Consiglieri aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 29.1.

In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo elegge il proprio Vice Presidente tra i Consiglieri diversi da quelli aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 29.1 membri del Comitato stesso.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36. - Funzioni del Comitato Esecutivo

Fermo quanto previsto all'art. 33.2, il Consiglio delega al Comitato Esecutivo la gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati – dalla legge o in conformità allo Statuto – alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato.

In ogni caso, il Comitato Esecutivo:

- 1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;
- 2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulla materia di cui alla lettera m) del secondo comma dell'art. 33.2 per importi non eccedenti quelli rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 37. - Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente a seconda delle esigenze degli affari e si riunisce di regola almeno due volte al mese.

La convocazione del Comitato Esecutivo viene effettuata mediante avviso - spedito almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento - a ciascun componente del Comitato e del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato e il Segretario.

Il Comitato può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Spetta al Presidente del Comitato Esecutivo di presiedere le riunioni del Comitato, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno adeguate informazioni vengano fornite, ove occorra, a tutti i partecipanti. In sua assenza o impedimento i compiti sono affidati al Vice Presidente del Comitato.

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato medesimo, firmati dal Presidente della riunione del Comitato, dall'Amministratore Delegato e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e controfirmati dal Segretario fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità dal medesimo indicate.

Il Comitato Esecutivo deve riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza mensile, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

SEZIONE TERZA — IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38. - Presidente del Consiglio di Amministrazione

38.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato o dal Comitato Esecutivo e ne coordina i

lavori, provvedendo - in conformità ad apposito Regolamento - affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;

- b) ha facoltà di promuovere azioni o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte;
- c) mantiene, di concerto con l'Amministratore Delegato, i rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- d) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

Inoltre, il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Consiglieri aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 29.1; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

38.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono esercitate, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

SEZIONE QUARTA — L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Art. 39. - Amministratore Delegato

39.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore Delegato, scelto tra i Consiglieri aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 29.1.

39.2. Fermo quanto previsto dall'art. 33.2, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'Amministratore Delegato. In particolare, l'Amministratore Delegato:

- 1) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e – nei limiti delle proprie attribuzioni – dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;

- 2) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di *budget*, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;
 - 3) è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.
- 39.3.** L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce con il Direttore Generale, il Condirettore Generale e/o il/i Vice Direttore/i Generale/i, se nominati e per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, con cadenza mensile, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.
- 39.4.** L'Amministratore Delegato cura, sentito il Presidente, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società.
- 39.5.** In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio stesso. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione successiva.

SEZIONE QUINTA

LA DIREZIONE GENERALE – IL DIRIGENTE PREPOSTO – LA RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 40. - Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato e nel rispetto di quanto previsto all'art. 33.4 un Direttore Generale, un Condirettore Generale e/o uno o più Vice Direttori Generali, determinandone i poteri. Se nominati, il Direttore Generale e il Condirettore Generale rientrano tra i soggetti aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 29.1.

Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri e le competenze del Direttore Generale e/o del Condirettore Generale, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 42, per l'esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato.

Art. 41. - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

41.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri e il trattamento economico.

41.2. L'Amministratore Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti contabili, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, l'Amministratore Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con le medesime modalità, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei rischi e delle incertezze cui sono esposti.

Infine, per il bilancio semestrale abbreviato, l'Amministratore Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con le medesime modalità, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni richieste dalla legge.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa. Tale competenza deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese di dimensioni comparabili a quelle della Società.

E' rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.

Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il predetto Dirigente disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 42. - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a ciascuno dei due Vice Presidenti, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 38.2, all'Amministratore Delegato o al Consigliere cui tali funzioni saranno attribuite dagli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può anche attribuire – per determinati atti o categorie di atti – la firma sociale all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al Condirettore Generale, al/ai Vice Direttore/i Generale/i e ad altri dipendenti, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del primo comma, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 43. - Svolgimento delle mansioni delegate

Il personale direttivo e impiegatizio munito di delega o al quale siano state attribuite determinate mansioni nell'esplicazione dell'attività lavorativa da svolgere nell'ambito dell'unità operativa alla quale è stato assegnato, sono responsabili della rigorosa osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE

Art. 44. - Composizione e numero

Il Collegio Sindacale è composto di cinque Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.

In particolare, per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della Società quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

Inoltre, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, l'attività bancaria.

Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

Art. 45. - Elezione mediante liste

La nomina del Collegio Sindacale - fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - avviene sulla base di liste presentate dai Soci.

Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno n. 500 soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale da loro

complessivamente detenuta, ovvero da soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale della Società.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 aventi a oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società tra il trentesimo e il tredicesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione ed essere rese pubbliche almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. Esse devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

La titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste è attestata anche successivamente al deposito delle medesime purché almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, mediante l'invio delle comunicazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio oppure apposta in presenza di un dipendente della Società o delle banche del Gruppo all'uopo delegato.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al quinto comma del presente articolo sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da Soci che in base alla disciplina *pro tempore* vigente risultino collegati tra di loro, la Società ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate, anche nel caso in cui le eventuali difformità o carenze riguardino la documentazione relativa ai singoli candidati.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 46. - votazione

Alla elezione del Collegio Sindacale si procede come segue.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nella lista, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati: il Presidente e un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. Risulteranno eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Qualora sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

Se vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia

collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Art. 47. - Funzioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare vigila su:

- a. l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della Società e il processo di informativa finanziaria;
- c. l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e la funzionalità e l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;
- d. il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- e. l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

Il Collegio Sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO VI - CONTROLLO CONTABILE

Art. 48. - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è affidata, a norma di legge, ad una società di revisione su incarico conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

TITOLO VII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 49. - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria nomina fra i soci 3 (tre) Probiviri effettivi e 2 (due) supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorre e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla successiva Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume

l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

Art. 50. - Competenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo al quale i soci o gli aspiranti soci possono rivolgersi in relazione all'interpretazione od all'applicazione dello Statuto e di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti né costituiscono impedimento per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.

Con riferimento all'art. 11, il Collegio dei Probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, esprime le proprie determinazioni a maggioranza entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, sulle eventuali domande di revisione dei giudizi di non ammissione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato o il dipendente da quest'ultimo designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

TITOLO VIII

COMITATI TERRITORIALI DI CONSULTAZIONE E CREDITO

Art. 51. - Comitati Territoriali di consultazione e credito

Il Consiglio di Amministrazione istituisce, in corrispondenza o all'interno di ciascuna Divisione territoriale, Comitati Territoriali di consultazione e credito (i "Comitati Territoriali").

I Comitati Territoriali non potranno esercitare funzioni e/o poteri di gestione, di indirizzo e/o di rappresentanza verso i terzi, ma esclusivamente funzioni consultive per favorire il radicamento della Società nelle aree geografiche in cui è presente.

I Comitati Territoriali saranno composti da membri nominati tra soci esponenti del mondo economico, professionale e associativo dell'area territoriale cui il Comitato fa riferimento. Non potranno far parte dei Comitati Territoriali i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci della Società, gli amministratori e i Sindaci delle banche e delle principali controllate non bancarie del Gruppo e i dipendenti del Gruppo. Inoltre, non possono essere nominati componenti dei Comitati Territoriali e se nominati decadono dall'ufficio coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione o controllo o dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo e comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto all'art. 5, quinto comma, stabilisce, con apposito Regolamento, nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, le regole di funzionamento, la durata in carica, le competenze specifiche, i criteri di designazione, di nomina (incluse le eventuali cause di incompatibilità e di cessazione dalla carica) dei membri di tali Comitati ed ogni altro profilo attinente alla formazione e all'attività degli stessi.

I compensi dei componenti sono stabiliti, in ragione dell'impegno richiesto, dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX - BILANCIO

Art. 52. - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ. i membri del Consiglio di Amministrazione indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 53. - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è destinato, nei limiti previsti, alle riserve fissate per legge per una quota non inferiore al 10%, alla riserva statutaria e per un'eventuale ulteriore quota ad altre riserve costituite su base volontaria.

L'utile rimanente sarà devoluto secondo deliberazione dell'Assemblea ai Soci

come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa.

Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 54. - Riserva statutaria

La riserva statutaria si forma:

- a) con il prelevamento annuo degli utili di cui all'art. 53;
- b) con i proventi relativi alla tassa di ammissione a socio;
- c) con i dividendi scaduti non esatti entro il quinquennio;
- d) con altri proventi eventuali.

TITOLO X - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 55. - Scioglimento della Società

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 25 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.